

IL DECRETO-LEGGE N. 13 DEL 2023: ATTUAZIONE DEL PNRR

Publicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio e approvato dal Senato il 13 aprile, il **decreto n.13 del 2023** contiene disposizioni urgenti per l'**attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC)**.

Obiettivi dichiarati del decreto sono la **revisione del sistema della governance** del PNRR e il rafforzamento della **capacità amministrativa** dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal Piano, allo scopo di sostenere l'accelerazione e la semplificazione dell'attuazione degli interventi PNRR e delle relative procedure, estendendole anche all'attuazione delle Politiche di coesione (fondi SIE 2021-2027), della Politica Agricola Comune (PAC) e delle politiche giovanili.

In realtà, le misure contenute in questo provvedimento costituiscono dei **semplici rattoppi** rispetto ai **ritardi nel centrare gli obiettivi del PNRR** e al conseguente **rischio di perdere le risorse europee**, sprecando così l'occasione irripetibile di riportare l'Italia sulla strada della crescita e di realizzare le grandi trasformazioni in campo ambientale e digitale di cui abbiamo assoluto bisogno.

Il **Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni**, non a caso ha parlato, riguardo alle scadenze da rispettare per ottenere i prossimi finanziamenti, di una **"corsa contro il tempo"**, osservando con allarme come questo sia un problema di estrema attualità al quale non si presta abbastanza attenzione, quando invece **dovrebbe essere "una ossessione per le classi dirigenti italiane"**.

Certo **non lo è abbastanza per il Governo**, che quando non è impegnato a piantare bandierine ideologiche e a sollevare polemiche utili solo a coprire l'inerzia e l'inadeguatezza che lo contraddistinguono, vara decreti come questo: modificare la governance del PNRR **accentrando** ulteriormente i **poteri nelle mani di Palazzo Chigi** non significa offrire una concreta soluzione alle criticità sollevate da Bruxelles e non serve a rispondere alle osservazioni della Corte dei conti, che ha recentemente sottolineato la **"scarsa capacità di programmazione"** che ha condotto fin qui a spendere solo il 6% dei fondi del PNRR, con metà delle misure previste ferma al palo.

Peraltro, la **revisione della governance del PNRR** – con la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale delle amministrazioni centrali, la soppressione del tavolo di partenariato e il conseguente spostamento delle funzioni alla cabina di regia e alla segreteria tecnica, la sostituzione presso il MEF del Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione PNRR – lungi dall'assicurare il rafforzamento del sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio del PNRR delineato dal decreto-legge n. 77 del 2021, rischia di comportare **pesanti rallentamenti sull'attuazione del Piano**.

Mentre gli investimenti in infrastrutture procedono a rilento e ancora peggio vanno i piani per le rinnovabili e il lavoro, così come quelli legati al trasporto pubblico locale, a scuola e

ad università, alla sanità, **modificare in modo caotico le misure del PNRR** o addirittura sostenere – come hanno fatto esponenti della Lega – che sarebbe **preferibile rinunciare ad una parte delle risorse europee, non è certo una strada che possa portare a risultati concreti**.

Servirebbe preoccuparsi, a proposito di risultati concreti, di aspetti decisivi di cui questo decreto non si interessa, a cominciare dagli **aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime**, per l'**impatto che hanno sulla spesa e sulla gestione del PNRR**. Sono aumenti che aggravano le **difficoltà delle amministrazioni comunali**, che non riescono nemmeno a pagare le bollette, e che si calcola possano determinare, nei cantieri del PNRR, un incremento dei costi di oltre il 20 per cento.

E a proposito di questo, va sottolineato come si introducano alcune disposizioni che rafforzano i **poteri sostitutivi del Governo su altre amministrazioni dello Stato** (dagli enti territoriali/locali alle soprintendenze) ed altre che eliminano controlli preventivi come le procedure di interesse archeologico. Quando invece **sarebbe stato il caso di mettere le amministrazioni in condizione di operare** attribuendo loro adeguate **risorse strumentali finanziarie e umane**.

Al di là di questo provvedimento, ad ogni modo, è necessario che Ministro Fitto venga in Parlamento presentando una relazione dettagliata sullo **stato dei progetti del PNRR**, su come si intendono superare ritardi e quali progetti potrebbero essere ridimensionati. Così come è arrivato il momento di fare chiarezza, peraltro, sullo **stato di attuazione RepowerUe**, il piano della Commissione europea per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili.

Non è più possibile rinviare: il Paese deve sapere come vengono utilizzate le risorse europee e il Governo deve evitare di scaricare su altri le responsabilità di ritardi, confusione e scarsa trasparenza. Perché la verità, come ha sottolineato la Segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in Aula, è che “con questo decreto e il modo sbagliato con cui affronta una sfida di così grande importanza, è diventato più chiaro che mai, più nitido a chi lo voglia vedere, l'enorme difficoltà che ha questo Governo, con la sua maggioranza, a fare le cose che servono realmente al Paese”.

Detto tutto questo, ecco ad ogni modo le **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative” (approvato dal Senato) [AC 1089](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio.

PIANI NAZIONALI A TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE (ART. 1, CO. 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

Si introduce una modifica all'art. 2, co. 3 della legge n. 33 del 23 marzo 2023, recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), prevedendo che ad esso compete l'adozione, con cadenza triennale ed aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, del **“Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana”** e del **“Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”**.

PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ART. 1, CO. 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)

Si proroga il termine per l'**esercizio della delega** per la **riforma** dei criteri di assegnazione degli **incarichi** direttivi e semidirettivi, la revisione del numero degli incarichi semidirettivi, la revisione dei criteri di accesso alle **funzioni di legittimità**, del procedimento di approvazione delle **tabelle organizzative degli uffici giudicanti** e il riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei **magistrati ordinari, amministrativi e contabili**, conferita al Governo con la legge n. 71 del 2022.

RIORGANIZZAZIONE ENTRO LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI DEL PNRR (ART. 1, CO. 1-3)

Si prevede che i regolamenti di **riorganizzazione dei Ministeri** (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale o dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle **attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo** degli interventi del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, in capo a quelle **amministrazioni centrali**.

SOPPRESSIONE DEL TAVOLO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CABINA DI REGIA PNRR E SEGRETERIA TECNICA (ART. 1, CO. 4, LETT. A-D)

Si introducono modifiche al decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021), in materia di **governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. In particolare, è **soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale**, così come ogni riferimento normativo a tale organo. Le **funzioni** di coordinamento e cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale sono **trasferite alla Cabina di regia per il PNRR**, alle cui sedute specificamente dedicate partecipano i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che finora avevano costituito il Tavolo permanente. Sono introdotte, infine, alcune modifiche rispetto ai compiti e alle funzioni della **Segreteria tecnica** istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di supporto alle attività della Cabina di regia.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PNRR PRESSO LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E COORDINAMENTO FASE ATTUATIVA (ART. CO. 4, LETT. E-F-BIS E CO. 5)

Sempre rispetto alla disciplina della governance del PNRR, si modificano alcune disposizioni riguardanti il **monitoraggio** e la **rendicontazione** del **PNRR**, in particolare sostituendo **presso la Ragioneria Generale dello Stato** il Servizio centrale per il PNRR con l'**Ispettorato generale per il PNRR** ed anche istituendo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. Sono modificate anche le disposizioni riguardanti il **controllo** e l'**audit** del **PNRR**, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la Ragioneria Generale dello Stato la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori.

COMPETENZE REGOLATORIE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE (ART. 1, CO. 6)

Si dispone il trasferimento delle **competenze regolatorie** sui **servizi pubblici locali non a rete** per i quali non operi un'autorità di regolazione dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

STRUTTURA DI MISSIONE PNRR PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ART. 2)

Si istituisce fino al 31 dicembre 2026 una "**Struttura di missione PNRR**" presso la **Presidenza del Consiglio**, per coadiuvare lo svolgimento, da parte dell'Autorità politica delegata, delle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo attuativa del PNRR.

POTERI SOSTITUTIVI E DI SUPERAMENTO DEL DISSENSO (ART. 3)

Si introducono alcune modifiche agli artt. 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di **poteri sostitutivi** attivabili dallo Stato **in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR** e di **procedura per superare il dissenso** di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il

Consiglio dei Ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Inoltre il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei Ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell'inerzia. Si consente anche al Consiglio dei Ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR o dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei Ministri.

STABILIZZAZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE PNRR (ART. 4)

Si anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono **stabilizzare** nei propri ruoli il **personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato** per la realizzazione dei progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Le risorse non utilizzate ai fini della stabilizzazione dal 2023 al 2026 saranno destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, le amministrazioni assegnatarie di progetti del PNRR, per il completamento del contingente del personale a tempo determinato di propria spettanza quantificato dalla normativa vigente al fine della realizzazione di tali progetti possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, attingendo a graduatorie in corso di validità per profili corrispondenti.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PA (ART. 4-BIS)

Per attuare la riforma 1.11 del PNRR sulla **riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie**, si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottino specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per **rendere efficienti i processi di spesa**. Tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e ai dirigenti apicali specifici **obiettivi annuali per il rispetto dei tempi** di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE (ART. 5)

Si dispone l'**acquisizione di tutti i dati** necessari per i **controlli sulle attività finanziate** nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) e nell'ambito delle politiche di coesione europee e nazionali.

In particolare, si prevede la necessaria **trasmissione** di tutti i **dati** idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi **sistemi di monitoraggio**. Tali dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Si prevede, per le procedure superiori a 5 mila euro, la necessaria acquisizione di un **Codice identificativo di gara ordinario**, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC. Si prevede anche che a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il **Codice unico di progetto**, obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa. I dati delle fatture elettroniche oggetto confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia. Per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE FINANZIARIA PNRR (ART. 6)

Introdotte disposizioni finalizzate a **semplificare le procedure di gestione finanziaria** delle **risorse del PNRR**, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di quelle destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.

FLESSIBILITÀ NELL'UTILIZZO DI AVANZI PER INVESTIMENTI LOCALI E PER LA GESTIONE DEI FONDI CORRENTI PNRR (ART. 6-BIS)

Si estende la possibilità per gli **enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria** di apportare **variazioni di bilancio**, in deroga all'ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per **spese correnti** connesse all'**attuazione del PNRR**.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – SOSE (ART. 6-TER)

Viene affidato alla **Sose - Soluzioni per il Sistema Economico Spa** il compito di procedere ad ogni attività ritenuta necessaria a favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo, nonché le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'**interoperabilità delle banche dati**. Si prevede che un'autorizzazione di spesa esistente venga destinata anche al finanziamento delle attività di supporto all'attuazione del PNRR esercitate da Sogei Spa.

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PNC (ART. 7)

Si prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provveda all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC**. Prima dell'adozione del decreto è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022, per i quali però le procedure di affidamento dei lavori non siano state adempiute. Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.

IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI (ART. 7-BIS)

Si introducono alcune precisazioni relativamente alle disposizioni in materia di **revisione dei prezzi**, intervenendo sull'art. 26, co. 6-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 e prevedendo che le stazioni appaltanti, per il 2023, possano fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022.

IN MATERIA DI GARANZIE DEFINITIVE NEGLI APPALTI PUBBLICI (ART. 7-TER)

Si prevede l'applicazione dello **svincolo progressivo della garanzia definitiva**, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, **anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali**, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DELLE MISURE PNRR E DEI SOGGETTI ATTUATORI (ART. 8, CO. 1-6)

Si prevede che, al fine di consentire agli **enti locali** di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, la **percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato** venga elevata, fino al 31 dicembre 2026, **dal 30 al 50 per cento**. Si estende al **reclutamento del personale** con contratto di somministrazione di lavoro l'applicazione delle modalità speciali previste per il reclutamento di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Si dispone che anche tali **contratti di somministrazione** possano avere una **durata superiore a trentasei mesi**, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere **collaboratori con contratto a tempo determinato**. Ancora per garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in relazione all'attuazione del PNRR, si prevede che gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026 possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l'**incentivo per funzioni** tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DEL TURISMO (ART. 8, CO. 7-12)

Prevista la **costituzione di una direzione generale**, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il **Ministero del Turismo**, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR. Si posticipa dal 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del Turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001; per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento.

POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO DI ALCUNI INCARICHI A SOGGETTI GIÀ TITOLARI DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART. 8, CO. 13)

Si consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla normativa vigente, il **conferimento** di alcuni **incarichi** a titolo oneroso a **soggetti già collocati in quiescenza**. La deroga concerne gli incarichi che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, limitatamente ai casi in cui la disciplina preveda il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o informativa a queste ultime.

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PNRR AGLI ENTI LOCALI (ART. 8, CO. 13-BIS)

Si introduce una **semplificazione procedurale** per gli **enti locali** con riguardo a **finanziamenti e contributi** previsti a loro favore dal PNRR.

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI (ART. 8-BIS, CO. 1-4)

Introdotte alcune disposizioni relative al **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI (ART. 8-BIS, CO. 5)

È autorizzata la spesa di **1 milione 200 mila euro** per il 2023 per il completamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della **Linea 1 della Metropolitana di Napoli**.

CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO (ART. 8-BIS, CO. 6)

Introdotte alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai **contributi ai Comuni** per la **progettazione definitiva ed esecutiva** per la **messa in sicurezza del territorio** relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale e per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

COMITATO CENTRALE PER LA SICUREZZA TECNICA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA E PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (ART. 9)

Prevista l'istituzione del **Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici**, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.

EFFICIENTAMENTO DEL COMPARTO GIUSTIZIA (ART. 10)

Si consente di aumentare il **contingente dei concorrenti idonei** che possono essere nominati **magistrati ordinari** in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Si chiarisce che il numero di 16.500 addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e si precisa, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR DI TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ART. 11)

Si istituisce un **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR** di competenza del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, dotandolo di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO (ART. 12)

Si demanda ad apposito decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del **Portale unico del reclutamento** da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 13)

Si incrementa la **pianta organica** dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** (AGCM) di dieci unità di ruolo.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC E IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 14)

Introdotte **misure di semplificazione** in materia di **procedimenti amministrativi** e di **affidamento dei contratti pubblici** relativi al PNRR e al PNC.

IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA (ART. 14-BIS)

Si interviene sull'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al fine di prevedere che l'**accordo di programma** ivi disciplinato debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'accordo stesso.

CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR (ART. 15)

Si prevede che l'**Agenzia del demanio** individui beni immobili inutilizzati da destinare ad **alloggi o residenze universitarie**, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal PNRR. L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Gli immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. Si prevede che l'Istituto per il credito sportivo possa proporre all'Agenzia del demanio integrazioni all'elenco degli immobili destinati ad

impianti sportivi. Si autorizza l’Agenzia ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza e ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato.

Si prevede, inoltre, che il **Ministero della Difesa** individui **beni del demanio militare** o beni **in uso** al Ministero stesso da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della Difesa e la società Difesa Servizi S.p.a. possano avvalersi dell’Istituto per il credito sportivo per l’individuazione di impianti sportivi da realizzare e valorizzare, autorizzando altresì la stipula di apposite intese con il medesimo Istituto per facilitare il cofinanziamento degli interventi.

CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SPAZI E IMMOBILI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PNRR, PNC E PNIEC (ART. 15-BIS)

Introdotta una disciplina concernente la possibilità di trasferire in proprietà, a titolo gratuito, a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, talune categorie di **beni immobili**, appartenenti al **demanio storico artistico** oppure al **patrimonio disponibile dello Stato**, in gestione all’**Agenzia del demanio**. Si tratta di immobili interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati – o suscettibili di esserlo – a valere sulle risorse del PNRR, del PNC o del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

CONTRIBUTO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE (ART. 16, CO. 1-3)

Si prevede che l’**Agenzia del demanio** individui **beni immobili** di proprietà dello Stato ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, idonei all’installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**. Si prevede che l’Agenzia curi la progettazione e l’esecuzione degli interventi, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AGENZIA DEL DEMANIO. COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI NAZIONALI (ART. 16, CO. 3-BIS)

Si consente all’**Agenzia del demanio** di costituire **Comunità energetiche rinnovabili nazionali**, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali. Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.

IN MATERIA DI ACCORDI QUADRO E DI CONVENZIONI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA (ART. 17)

Si introducono disposizioni in materia di **accordi quadro** e di **convenzioni delle centrali di committenza**, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR,

vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR E PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (ART. 18, CO. 1-2)

Si esclude l'AgID, l'**Azienda per l'Italia Digitale**, dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'**acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR**. Si interviene anche sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**.

CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ IN ITALIA (ART. 18, CO. 2-BIS)

Si modifica la disciplina in materia di "**Carta europea della disabilità in Italia**", ampliando l'ambito dei soggetti terzi ai quali l'Inps riconosce il diritto all'accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell'interessato, ad informazioni contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità e specificano che tale accesso può essere operato anche attraverso l'utilizzo in via telematica della Carta.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI (ART. 18, CO. 3-10 E 11-BIS-1-QUATER)

Viene **modificato il codice delle comunicazioni elettroniche**, introducendo diverse e variegate **norme di semplificazione**. Rispetto alla realizzazione delle **infrastrutture per la banda ultra larga** si stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzino richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di **regolamentazione della circolazione stradale**. Tali provvedimenti devono essere emanati entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori procedono all'avvio dei lavori nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche tecniche definite nella comunicazione. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a cinque giorni. Tra le molte altre cose, si esentano dalla procedura autorizzativa gli **interventi minori in zone sismiche** e si introducono modifiche normative per cui è prorogata di 24 mesi la **validità dei titoli abilitativi** e sono esentati dall'autorizzazione di tutela artistica e culturale non solo gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ma anche la realizzazione di pozzetti accessori. Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, infine, sono volte a **semplificare** i procedimenti autorizzativi relativi all'installazione di **infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici**.

CONSOB (ART. 18, CO. 10-BIS)

Prorogata la facoltà della **Consob** di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, per consentire il **completamento del processo di digitalizzazione**, fissandone il termine ultimo al 31 marzo 2024.

VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 18, CO. 11, LETT. A)

Apportate modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla **situazione gestionale** dei **servizi pubblici locali**, prevista dall'art. 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022, recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 18, CO. 11, LETT. B)

Si modifica il co. 2 dell'art. 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 prevedendo che l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante e di contestuale trasmissione all'Anac dei provvedimenti di affidamento riguardi anche i provvedimenti di affidamento dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica** adottati secondo le modalità previste dall'art. 17, co. 3, dello stesso decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI (ART. 18-BIS)

Previsti alcuni **obblighi di adeguamento tecnologico e di prestazione** per i **gestori dell'identità digitale**, al contempo assicurando loro un contributo una tantum, per complessivi 40 milioni.

IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA-VAS E DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC, NONCHÉ DI VERIFICA DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 19)

Si prevede l'**integrazione**, su istanza del proponente, dei procedimenti di **Valutazione di impatto ambientale (VIA)** e di **Autorizzazione integrata ambientale (AIA)**. Sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC. Viene inoltre modificata in più punti la disciplina del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'Ambiente per le esigenze del PNRR, prevedendone in particolare la proroga al 2025 del termine di operatività.

MODIFICHE IN MATERIA DI SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR (ART. 20)

Per assicurare una ancora più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino **beni culturali e paesaggistici**, si stabilisce la competenza della

apposita **Soprintendenza speciale** ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 21, CO. 1-2)

Si prevede il riconoscimento, nel limite di spesa complessivo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di un'indennità a favore di alcuni esperti che integrano la composizione dell'**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**.

FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI DISABILITÀ (ART. 21, CO. 2-BIS)

Introdotte alcune modifiche alla disciplina sul Sistema informativo unitario dei servizi sociali e sull'integrazione dei dati del Sistema relativi alle persone con disabilità e non autosufficienti con quelli del Nuovo sistema informativo sanitario e della banca dati del collocamento mirato (cosiddetto collocamento obbligatorio), prevedendo **flussi di informazioni** a favore dell'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 22)

Si attribuisce al Dipartimento dei **Vigili del fuoco** la realizzazione della manutenzione sugli **impianti fotovoltaici** (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle **stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica**. Si prescrive, in materia di **normativa antincendio**, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Si autorizza l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023.

EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI (ART. 23)

Per raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la **digitalizzazione delle istituzioni scolastiche**, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito le **équipe formative territoriali** costituite da un numero di docenti pari a venti, da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di cento docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA A SOSTEGNO DEGLI ENTI LOCALI (ART. 24)

Si consente agli **enti locali** beneficiari, a determinate condizioni, l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di **edilizia scolastica** ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle Province e delle Città metropolitane possano avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche e di società da esse controllate. Si prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitino i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle Province e delle Città metropolitane e che tali soggetti, possano procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Si prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applichino anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE (ART. 25)

Si modificano le modalità di nomina del **direttore generale** della **Scuola di Alta formazione dell'istruzione**, prevedendo in particolare che avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, anziché come finora previsto con decreto del Ministro dell'Istruzione.

UNIVERSITÀ E RICERCA (ART. 26, CO. 1-5, 6 E 7-9)

Si riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle **borse di dottorato innovativo** previste dal PNRR un **esonero** dal versamento dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro **per ciascuna assunzione a tempo indeterminato** di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Si modifica la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Si esclude l'applicazione dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse rivenienti dal Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Si introduce anche una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Si consente alle università statali la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca.

CONTRATTI DA RICERCATORE UNIVERSITARIO (ART. 26, CO. 5-BIS)

Si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per taluni titolari di **contratti di ricercatore universitario** previgenti alla riforma attuata con il decreto-legge n. 36 del 2022 e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, di vedersi riconosciuto un periodo di servizio pari a due anni.

OPZIONE PER IL REGIME A TEMPO PIENO O A TEMPO DEFINITO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ART. 26, CO. 6-BIS)

Si estende ai **ricercatori a tempo determinato** assunti tempo pieno, la **facoltà di optare** per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

ABILITAZIONE ARTISTICA NAZIONALE NEL SETTORE AFAM PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DEI DOCENTI (ART. 26, CO. 9-BIS)

Si inserisce, tra i principi e i criteri direttivi che presiedono all'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge di riforma del **settore AFAM**, anche il riferimento alla previsione dell'**abilitazione artistica nazionale** quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti e quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di **reclutamento a tempo indeterminato dei docenti**, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (ART. 27)

Si stabilisce che i **soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti** al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurino l'**integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo** con uno o più rappresentanti designati dal Ministero e di ulteriori Ministeri, in base al tema oggetto della ricerca finanziata. Si prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni statali dell'AFAM osservino le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti

attuatori possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR e del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione al funzionamento ordinario. Per i soggetti attuatori, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR e del relativo PNC.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LE UNIVERSITÀ STATALI, LE ISTITUZIONI AFAM E GLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR E DEL PNC (ART. 27-BIS)

Si interviene sull'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere che la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** si applichi alle **università statali**, alle istituzioni **AFAM** e agli **enti pubblici di ricerca** per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, fino all'importo di 215 mila euro.

RESIDENZE E ALLOGGI UNIVERSITARI (ART. 28, CO. 1)

Si prevede che le ulteriori risorse destinate dalla Legge di Bilancio 2023 agli **interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari**, pari a 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026, possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

REGIME AUTORIZZATORIO PER L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI UNIVERSITARIE (ART. 28, CO. 1-BIS)

Si prescrive un **regime autorizzatorio** al quale viene assoggettato l'**esercizio delle strutture residenziali universitarie** beneficiarie dalle risorse di cui all'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000 (rubricato "Nuovo housing universitario").

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI ALLUVIONE E IL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART. 29)

Introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a **fronteggiare il rischio di alluvione** e il **rischio idrogeologico**, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Si prevede, tra le altre cose, che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi applichino la disciplina prevista dagli artt. 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE (ART. 29-BIS)

Si dispone che il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui all'articolo precedente e per garantire alla Presidenza del Consiglio il coordinamento necessario ad **affrontare situazioni di criticità ambientale** nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di **esondazione e alluvione**, in particolare nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di **difesa e messa in sicurezza del suolo**.

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DEI COMUNI (ART. 30)

Si prevede che le risorse assegnate ai **Comuni** da parte del Ministero dell'Interno, per il 2024 e per il 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di **messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per il 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2. Si dispone inoltre l'obbligo per Comuni assegnatari delle risorse previste per il 2023, il 2024 e il 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai Comuni per il 2022, prevedendo che per tali opere pubbliche il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGIS previsto per il PNRR. Si consente ai Comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nel 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023. Altre disposizioni sono relative ai contributi assegnati dalle Regioni ai Comuni, al fine di estendere anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei Comuni.

GIUBILEO CHIESA CATTOLICA PER IL 2025 E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI "CAPUT MUNDI-NEXT GENERATION EU PER GRANDI EVENTI TURISTICI" (ART. 31, CO. 1-6)

Introdotta disposizione riguardante il **Giubileo 2025** e la misura "**Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici**" del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante rispetto ad una serie di interventi relativi al compendio denominato "Città dello Sport", destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l'Agenzia applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi. L'Agenzia è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro. Sono inoltre apportate modifiche all'art. 1 della legge n. 234 del 2021 finalizzate a: consentire l'attribuzione al Commissario straordinario di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari; prevedere

l'applicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell'affidamento dei lavori; disporre semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi, della verifica della progettazione, delle verifiche antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto; prevedere il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le convenzioni sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l'Anas possono riguardare tutti gli interventi previsti dal Programma dettagliato degli interventi e non solo gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade.

ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (ART. 31, CO. 6-BIS)

Si consente all'Agenzia del demanio, nel caso in cui sia necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi dell'art. 31, la facoltà di ricorrere al **supporto** e alla **fornitura di servizi** dell'Istituto credito sportivo.

PROGETTO DI CARDIO PROTEZIONE DI ROMA CAPITALE IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA DEL 2025 (ART. 31, CO. 6-TER-6-QUINQUIES)

Autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024 per l'adozione di un Piano per la realizzazione di un **progetto di cardio protezione** di Roma Capitale, in particolare prevedendo il posizionamento di totem con **defibrillatori** teleconnessi al numero 118, in relazione al flusso dei fedeli del **Giubileo** della Chiesa Cattolica per il 2025.

INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 2016-2017 (ART. 31-BIS)

Attribuiti ad Anas, soggetto attuatore della protezione civile nei territori colpiti dagli **eventi sismici del 2016- 2017** avvenuti in Centro-Italia, i poteri previsti per i Commissari straordinari individuati per la realizzazione di determinate opere pubbliche dal decreto "Sblocca cantieri" del 2019, per il supporto tecnico e per le attività connesse alla realizzazione delle **opere viarie**.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FERROVIARI OGGETTO DI COMMISSARIAMENTO AI SENSI DEL DL N.32 DEL 18 APRILE 2019 (ART. 32)

Si interviene in materia di **semplificazioni delle procedure** per la realizzazione degli **interventi ferroviari oggetto di commissariamento** secondo quanto previsto dal dal decreto "Sblocca cantieri" del 2019.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ART. 33, CO. 1-4)

Si introducono **semplificazioni procedurali** relative agli **interventi** di competenza del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**: apportando modifiche agli artt. 44, 44-*bis* e

45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a carattere semplificativo e acceleratorio; con la modifica dell'art. 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, per semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico; integrando la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

STRADA STATALE N. 38 – VARIANTE DI TIRANO (ART. 33, CO. 5)

Introdotte alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della **Variante di Tirano** nell'ambito della **strada statale n. 38**, prevedendo anche la nomina di un Commissario straordinario.

INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (ART. 33, CO. 5-BIS)

Si introducono alcune disposizioni in merito agli **interventi** relativi alle **infrastrutture ferroviarie**, modificando l'art. 1, co. 4 del decreto "Sblocca cantieri", prevedendo che le disposizioni in esso contenute non si applichino agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021.

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARANTO 2026 (ART. 33, CO. 5-TER)

Rispetto all'organizzazione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, si prevede la **nomina di un Commissario straordinario** per accelerare i relativi interventi.

COMMISSARIAMENTO LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO (ART. 33, CO. 5-QUATER)

Prevista la nomina di un **Commissario straordinario** per la realizzazione della **Linea 2 della Metropolitana di Torino**. Il Commissario è tenuto, entro novanta giorni dalla nomina, a espletare le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione, e ad assumere tutte le iniziative necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI AL FINE DELLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 34, CO. 1-2)

Viene modificata la disciplina relativa agli **acquisti immobiliari** da parte degli **enti pubblici previdenziali** e ai **contratti di locazione** stipulati dagli enti suddetti **con amministrazioni dello Stato** e riguardanti gli stessi immobili acquistati. Le modifiche riguardano in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione, prevedendo la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile, con tali elementi che vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone suddetto.

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI MOBILIARI E IMMOBILIARI DELL'INAIL (ART. 34. CO. 3)

Modificata la disciplina della composizione e delle funzioni del nucleo dell'**INAIL** di **valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari** dello stesso Istituto. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero a dieci) e si consente che, in fase di prima applicazione il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.

CONSERVAZIONE IN DIGITALE DI ATTI E DOCUMENTI GIUDIZIARI CIVILI FORMATI ORIGINARIAMENTE SU SUPPORTO ANALOGICO (ART. 35, CO. 1-2)

Si dispone in ordine alla **conservazione in modalità digitale** di atti e documenti depositati in **procedimenti giudiziari civili**, purché tali procedimenti siano definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno.

MODIFICHE AL DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI NEI PROCESSI CIVILI (ART. 35, CO. 3-4)

Si interviene sull'obbligo di **deposito telematico di atti e provvedimenti** nel **processo civile**, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal momento che viene **estesa la platea dei soggetti** tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il **pubblico ministero** e i **magistrati**. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.

DEPOSITO TELEMATICO NEI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (ART. 36)

Si introducono ulteriori disposizioni in materia di **deposito telematico** nei **procedimenti di volontaria giurisdizione**, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private e i relativi interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.

MODIFICHE ALL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 149 DEL 10 OTTOBRE 2022 (ART. 37)

Si modifica l'art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l'art. 2, co. 2 in tema di **controversie** in materia di **condominio**, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA (ART. 38)

Si eleva **da 72 a 120 il numero di rate** attraverso le quali può essere dilazionato il **debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa** che accede all'istituto della **composizione negoziata della crisi**. Si consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto

un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi. Si dispone che dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno dieci giorni prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Infine si rinvia di diciotto mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'art. 199 del Codice della crisi d'impresa che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.

MODIFICHE ALL'ART. 51 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PERSONALE TECNICO PER DOCUMENTAZIONE ATTI (ART. 39)

Si modifica l'art. 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di **personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti**, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della Giustizia la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.

IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 40)

Si introducono misure in materia di **giustizia tributaria**: intervenendo sulla legge n. 130 del 31 agosto 2022 per accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; modificando il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado, innalzandolo da 3 mila a 5 mila euro; con disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all'Agenzia delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti; prevedendo che in sede di prima applicazione gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, restino in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.

SEMPLIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'IDROGENO VERDE E RINNOVABILE (ART. 41)

Si introducono disposizioni in materia di procedimenti di **Valutazione di impatto ambientale – VIA** degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di **idrogeno verde e rinnovabile**.

RINATURAZIONE DELL'AREA DEL PO E ALTRE MISURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (ART. 42)

Si dichiarano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la **rinaturazione dell'area del fiume Po** previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo degli interventi. Si proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il completamento delle **sperimentazioni sul deflusso ecologico** effettuate dall'Autorità di bacino distrettuale.

PER L'EFFICIENZA ENERGETICA A VALERE SUI FONDI PREPAC (ART. 43)

Si consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al **Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)** per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano, in considerazione dell'aumento dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.

ESTENSIONE DELLO STANZIAMENTO PER IL 2025 E IL 2026 DELLE RISORSE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PNRR (ART. 44)

Introdotte disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata **copertura finanziaria anche per il 2025 e per il 2026** per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento **PNRR** e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE ASTE CO₂ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (ART. 45, CO. 1-2-TER)

Si prevede che, nell'ambito dei **proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂** assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Si prevede anche che la gestione del Fondo per il finanziamento del **Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA)** possa essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell'Ambiente. Infine, si stabilisce l'impignorabilità delle risorse del "Fondo italiano per il clima" e si prevede un incremento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, delle risorse del Fondo per l'adozione di strategie di intervento in relazione all'inquinamento atmosferico nella pianura padana.

PRATICHE AGRICOLE SOSTENIBILI PER AUMENTARE L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO (ART. 45, CO. 2-QUATER-2-OCTIES)

Si istituisce presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) il **Registro pubblico dei crediti di carbonio** generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale. Tali crediti non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International*

Aviation) e rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile.

SUPPORTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E PER LE FUNZIONI DEL COMITATO ETS (ART. 45-BIS)

Si prevede che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** possa avvalersi del **Gestore dei servizi energetici (GSE)** per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico legate alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Inoltre, il Ministero e il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica vengono investiti delle prerogative riservate al Ministero e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nell'ambito della disciplina relativa al **Comitato ETS**, autorità nazionale competente per l'*emission trading*.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 46)

Con l'obiettivo di semplificare e liberalizzare, si consente che i **lavori di manutenzione ordinaria** riguardanti **immobili di proprietà pubblica** e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a **tutela in base al Codice dei beni culturali**, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati **mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)**, anziché previa autorizzazione.

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ART. 47, CO. 1, LETT. A-D E DA 2 A 6)

Si prevede che l'individuazione definitiva delle aree idonee avvenga tenendo conto della classificazione già operata in via transitoria dall'art. 20, co. 8, disposizione peraltro modificata per ampliare il novero delle **aree idonee** alla realizzazione di **impianti da fonti rinnovabili** nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti dove vengono realizzate modifiche sostanziali agli impianti di produzione esistenti, ai siti e agli impianti all'interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri in caso di **impianti fotovoltaici** o più di tre chilometri in caso di **impianti eolici**. Si dispone, inoltre, che le semplificazioni previste per l'autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee si applichino anche alle **infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti**, indipendentemente dalla loro ubicazione. Riguardo ai siti e agli impianti nella disponibilità di società concessionarie autostradali, qualificate come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, si prevede il loro affidamento in concessione mediante procedura competitiva. Qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate.

Si prevede inoltre che la realizzazione di **impianti fotovoltaici a terra** in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici

esistenti. Con riguardo alle **Comunità energetiche rinnovabili**, si favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato e si introducono modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di Comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5). Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che dà piena operatività alla **Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento** accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione. La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della Cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessino aree contermini. Inoltre, si prevede che l’autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda i **provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA** e, nel caso di pompaggi, il rilascio della concessione ai fini dell’uso delle acque. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in novanta giorni qualora il progetto insista su aree sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico e in sessanta giorni negli altri casi. Infine, si fissa un termine di quarantacinque giorni – decorso il quale l’autorizzazione si intende rilasciata – per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di **impianti solari fotovoltaici e termici** su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI BIOMETANO (ART. 47, CO. 1, LETT. 0A)

Si prevede che, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l'**incentivo tariffario** previsto per la produzione e l'immissione in rete di **biometano** possa essere esteso anche alla produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse.

ESENZIONE DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROGETTI DI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE (ART. 47, CO. 1-BIS-1-QUATER)

Prevista l'**esenzione dalla Valutazione di impatto ambientale - VIA**, fino al 30 giugno 2024, dei **progetti di impianti di energia rinnovabile**, dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.

BIOMETANO (ART. 47, CO. 6-BIS)

Introdotta alcune disposizioni volte ad aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riguardo al **biometano**.

RETI ELETTRICHE (ART. 47, CO. 7-9)

Introdotta alcune disposizioni in materia di **reti elettriche**, in particolare consentendo al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all'alimentazione della rete ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo. Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto

ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano. Infine, si sottopongono a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30 per cento, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (ART. 47, CO. 9-BIS)

Vengono rideterminati gli impegni massimi di spesa annua cumulata per il riconoscimento degli incentivi alla realizzazione di interventi per l'**incremento dell'efficienza energetica** e la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. L'impegno massimo di spesa annua cumulata è aumentato da 200 a 400 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti privati.

PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DELL'EINSTEIN TELESCOPE (ART. 47, CO. 9-TER-9-SEXIES)

Introdotte alcune modifiche alla disciplina sui procedimenti di autorizzazione di **impianti di produzione di energia elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili**, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale e riguardi aree interessate da progetti di infrastrutture di ricerca. Introdotte anche previsioni specifiche circa il rilascio di ulteriori titoli abilitativi all'esercizio delle attività economiche al fine della realizzazione e del funzionamento dell'**infrastruttura di ricerca "Einstein Telescope"**.

COMUNITÀ ENERGETICHE NEL SETTORE AGRICOLO (ART. 47, CO. 10-11)

Si consente ad alcune categorie di **operatori del settore agricolo** l'**accesso agli incentivi** previsti per le **Comunità energetiche rinnovabili** e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

MODIFICHE ALLE SOGLIE PER L'ASSOGGETTAMENTO A VIA DI PARTICOLARI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IDROELETTRICI (ART. 47, CO. 11-BIS, 11-TER E 11-QUATER)

Si incrementano le **soglie di potenza minime** degli **impianti fotovoltaici**, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle Regioni (il cosiddetto "screening di VIA regionale"), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell'assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.

INTRODUZIONE DI UNA REGOLAZIONE COST REFLECTIVE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO (ART. 47-BIS)

Si introducono alcune disposizioni in merito alla determinazione delle **tariffe del servizio di teleriscaldamento**, in particolare affidando all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

DISCIPLINA DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO (ART. 48, CO. 1-3)

Prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica finalizzato alla **semplificazione della disciplina** vigente in materia di **gestione delle terre e delle rocce da scavo**.

MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE SUL COLLEGAMENTO FERROVIARIO BIELLA-NOVARA (ART. 48, CO. 3-BIS)

Si stabilisce che il finanziamento già previsto nella Legge di Bilancio per il 2019 possa essere impiegato, oltre che per l'elettrificazione, anche per l'**ammodernamento** della **linea ferroviaria Biella-Novara**.

SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI, GLI IMPIANTI DI ACCUMULO ENERGETICO E PER GLI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI (ART. 49, CO. 1-3)

Introdotte ulteriori semplificazioni in merito alle **procedure autorizzative** per la realizzazione di **impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili**.

GARANZIE SACE (ART. 49, CO. 4-6)

Si interviene sull'art. 3 co. 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale consente che l'ammontare di **finanziamento garantito da SACE** per le **imprese energivore** colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle imprese stesse per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese. In particolare e tra le altre cose, si interviene **rimuovendo il limite dell'importo massimo** di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo).

GARANZIA FINANZIARIA DA VERSARE NEL TRUST DEI SISTEMI COLLETTIVI RAEE (ART. 49, CO. 6-BIS)

Si integra la disciplina relativa alla **gestione** e allo **smaltimento** dei **pannelli fotovoltaici**, precisando le modalità di versamento della **garanzia finanziaria** da versare nel trust dei **sistemi collettivi RAEE** riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente.

IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSA SOLIDA (ART. 49-BIS)

Si prevede che il programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l'utilizzo degli **impianti alimentati da biomassa solida**.

PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE E PER L'INTEGRAZIONE CON IL PNRR (ART. 50)

Si interviene sul **sistema di governance delle politiche di coesione**, disponendo la **soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale** e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. Viene conseguentemente soppresso il "Nucleo di verifica e controllo" (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al "Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione" (NUVAP), che viene ridenominato "**Nucleo per le politiche di coesione**" (NUPC).

AUTORITÀ DI AUDIT DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (ART. 51, CO. 1)

Si stabilisce che le funzioni di **Autorità di audit** dei programmi nazionali cofinanziati dai **fondi strutturali e di investimento europei** per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, siano svolte dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato o dalle Autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

CONTRIBUTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI ALLA SPESA NAZIONALE E AL CONTRASTO DELLA CRISI ENERGETICA (ART. 51, CO. CO. 1-BIS-1-QUATER)

Introdotta disposizione in materia di assegnazione dei **rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea** a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per **misure di riduzione dei costi in materia energetica**, e rendicontate nell'ambito dei **programmi cofinanziati dai Fondi strutturali**. In particolare si prevede l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027, a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli Interventi Complementari alla programmazione comunitaria (POC). Con delibera del CIPESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse. Si dispone anche l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei

costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

BILANCIO DI GENERE E AMBIENTALE (ART. 51-BIS)

Si dispone la presentazione nell'esame del disegno di legge di bilancio, a decorrere da quello per il 2024, di allegati conoscitivi in materia di **parità di genere** e di **bilancio ambientale**.

INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (ART. 52, CO. 1-5 E 5-TER)

Si prevedono interventi sul sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa" in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027, e per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027. Prevista l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale e la possibilità per la società Arexpo S.p.A. di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, per **interventi di rigenerazione urbana**, di **contenimento del consumo del suolo**, **recupero sociale e urbano** dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di **recupero ambientale**.

POLO INDUSTRIALE DI PIOMBINO (ART. 52, CO. 5-BIS)

Prevista l'assegnazione con delibera CIPESS di 5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027 alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi per la **riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino**.

AZIONI AREXPO S.P.A. (ART. 52, CO. 5-QUATER)

Prevista la conversione delle azioni ordinarie, di proprietà del socio Regione Lombardia, della società **Arexpo S.p.A.** in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili, secondo modalità stabilite dall'assemblea straordinaria nell'ambito del procedimento di modifica dello statuto sociale.

REVISIONE PREZZI (ART. 52, CO. 5-QUINQUIES)

Previste misure in materia di **revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori**. In primo luogo, si estende l'applicazione di tali misure per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione

compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (invece del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023. In secondo luogo, si prevede l'estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali. Infine, per le concessioni di lavori, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (ART. 53)

Si interviene per assicurare il completamento di **interventi infrastrutturali** – già finanziati con le risorse del **Fondo sviluppo e coesione 2014-2020** e defianziati in quanto privi al 31 dicembre 2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori.

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE NAZIONALE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ART. 54)

Si dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell'**Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027** e si introducono misure di **rafforzamento** della capacità amministrativa dello stesso **Ministero** e dell'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**.

AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ (ART. 55)

Si istituisce l'**Agenzia italiana per la gioventù** come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, e si dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani.